ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE DEL 2 LUGLIO 1980 [1]

Mariette Krecke, in Turner, contro Commissione delle Comunità europee

Causa 129/80 R

Nella causa 129/80 R,

MARIETTE KRECKE, IN TURNER, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in 1050 Bruxelles, coll'avv. George Vandersanden, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Nico Edon, 2, rue Goethe,

richiedente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal sig. Jean-Pierre Delahousse, consigliere giuridico principale, in qualità di agente, assistito dall'avv. Daniel Jacob, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il proprio consigliere giuridico, sig. Mario Cervino, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto la richiesta di sospensione, con provvedimento urgente, del trasferimento d'ufficio di un dipendente,

IL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE, IN SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE DELLA CORTE, IMPOSSIBILITATO,

ha pronunzia la seguente

1 — Lingua processuale: il francese

ORDINANZA

In fatto

L'istituzione convenuta decideva, il 12 luglio 1978, di riorganizzare il proprio servizio sanitario, nel quale la ricorrente, sig.ra Turner, dottoressa in medicina, era inquadrata in qualità di amministratore principale del grado A 4; nell'ambito di questa riorganizzazione, venne in un primo tempo proposto, ed in seguito imposto, alla ricorrente di occuparsi del costituendo settore «medicina sociale», prima con nota del direttore generale del personale e dell'amministrazione del 4 maggio 1979, poi con decisione della Commissione 8 giugno 1979, con cui la ricorrente veniva spostata d'ufficio, vale a dire trasferita dalla divisione «Servizio medico» al servizio specializzato «Servizio medico di Bruxelles per il personale di Bruxelles». La ricorrente presentava un ricorso di annullamento contro la decisione sopra menzionata (causa 59/80).

In seguito a vari interventi del capo del servizio medico, del direttore generale del personale e del commissario competente, la ricorrente veniva definitivamente trasferita, con decisione adottata dal sig. Tugendhat, membro della Commissione, con effetto dal 1° giugno 1980, e notificata alla ricorrente il 23 maggio 1980, ad un posto vacante di amministratore principale presso la direzione generale «Ricerca, scienza, educazione». Contro questa decisione, la ricorrente introduceva un secondo ricorso, chiedendo l'annullamento della stessa ed il risarcimento dei danni morali (causa 129/80).

Alla seconda delle domande introdotte in via principale, la ricorrente ha allegato una richiesta di provvedimenti urgenti, contenuta in un atto separato, con cui chiede che la Corte voglia «disporre ... al più presto, la sospensione dell'esecuzione della decisione di trasferimento adottata dal sig. Tugendhat il 23 maggio 1980; condannare la convenuta alle spese». A sostegno di questa richiesta di provvedimenti urgenti, la ricorrente ha svolto vari argomenti:

— adibendola d'autorità ad una mansione che richiede «conoscenze mediche» solo in via sussidiaria, le è stata preclusa la possibilità di esercitare la professione medica, da essa praticata da ben 25 anni;

— tale provvedimento potrebbe costituire un pregiudizio irreparabile per la ricorrente nel caso in cui essa desiderasse assumere nuovamente un lavoro medico a tempo pieno al di fuori delle Comunità europee;

— il provvedimento criticato le preclude, in realtà, l'esercizio della professione medica, e costituisce quindi una sanzione grave ed infamante, che rientra unicamente nelle competenze del Consiglio dell'Ordine; essa discredita la competenza professionale e l'onorabilità della ricorrente;

— la Commissione avrebbe potuto trasferire la ricorrente da una mansione all'altra senza precluderle la possibilità di esercitare la professione medica;

— il provvedimento è affrettato e rende impossibile il regolare passaggio di consegna delle pratiche in corso;

— il provvedimento è l'ennesima manifestazione dell'atteggiamento della convenuta costantemente teso ad impedire alla ricorrente di assumere, come questa avrebbe desiderato, responsabilità nel campo sanitario (cfr. causa 59/80);

— il provvedimento criticato è stato adottato con una «procedura poco elegante», durante un congedo della ricorrente, e questa ne è venuta a conoscenza solo per caso, correndo così il rischio di non poter chiedere efficacemente la sospensione dell'atto controverso;

— infine, l'urgenza del provvedimento richiesto deriva dal «termine eccessivamente breve» concesso alla ricorrente per fare valere i propri diritti, e dal «pregiudizio grave, se non irrimediabile», cagionatole dal trasferimento.

Con lettera del 9 giugno 1980, la ricorrente informava la Corte che, essendosi recata il 2 giugno a prendere le consegne per le sue nuove mansioni, ad avendo successivamente assunto dette funzioni il 4 giugno, giorno in cui le erano state trasmesse le pratiche in corso, aveva potuto constatare che si trattava:

— di una mansione rientrante essenzialmente nell'ambito della ricerca medica, anziché in quello della pratica della professione;

— di una mansione che richiede l'uso corrente nell'inglese, mentre invece la ricorrente padroneggia soprattutto il francese ed il tedesco;

— di un lavoro più adatto ad un traduttore specializzato che ad un medico, circostanza suscettibile di accreditare accuse di inefficienza o di mancanza di zelo nei confronti della ricorrente.

La *convenuta* ha risposto con osservazioni e con una lettera del 13 giugno, dedicata prevalentemente all'esame degli argomenti svolti dalla ricorrente nella lettera del 9 giugno. Dopo aver ricordato la storia del servizio medico della Commissione, la convenuta ha chiesto che il presidente della Seconda Sezione voglia «respingere la richiesta di provvedimenti urgenti e condannare la ricorrente alle spese, lasciando impregiudicata la decisione sul merito», adducendo innanzitutto, a sostegno delle proprie conclusioni, i seguenti argomenti:

— l'affermazione della ricorrente, secondo cui, con il provvedimento adottato, le si sarebbe precluso l'esercizio della professione medica, è infondata, in quanto essa non era stata assunta per l'esercizio di tale professione, bensì, prima di essere addetta al servizio medico, aveva collaborato per vari anni a compiti quali la preparazione del «Bollettino mensile della radioprotezione» e di studi statistici e medici; con la decisione di trasferimento la si era adibita nuovamente a mansioni di carattere amministrativo, quali quelle da essa precedentemente esercitate, il che dimostra che la decisione adottata non ha in alcun modo carattere disciplinare;

— il trasferimento di cui trattasi non è atto a discreditare gravemente la sua competenza e la sua onorabilità, né, tantomeno, le ha cagionato un pregiudizio irreparabile, giacché nessuna prova è stata prodotta in tal senso; nulla impedisce di aspettare l'esito del procedimento principale;

— la destinazione del dipendente va decisa unicamente in base all'interesse del servizio, nel rispetto, s'intende, dei diritti statutari del dipendente stesso; orbene, solamente l'amministrazione è competente a stabilire quali siano gli interessi dei servizi medici specializzati;

— la destinazione della ricorrente ad un servizio incaricato di amministrare le attività del «Comitato della ricerca medica e della salute pubblica» corrisponde alle sue attitudini e non le provoca in alcun modo un «danno irreparabile»;

— le modalità con cui la decisione controversa è stata elaborata e trasmessa sono conformi alla prassi, e tale decisione è stata preceduta da un colloquio preliminare con il direttore generale del personale;

— l'eventuale pregiudizio arrecato dalla decisione di trasferimento agli interessi professionali della ricorrente va accertato nel merito, e pertanto non può fare oggetto di un provvedimento d'urgenza;

— i compiti affidati alla ricorrente nell'espletamento delle sue vuove mansioni (vale a dire la sua collaborazione all'amministrazione del Comitato della ricerca medica e della salute pubblica, e al «collegamento interservizi» che si occupa del coordinamento delle attività nel settore sanitario) non sono comunque adatti ad essere esercitati da un «traduttore specializzato», bensì corrispondono al tipo di preparazione della signora Turner; altri medici vi sono addetti;

— la signora Turner può servirsi delle proprie conoscenze linguistiche, tanto più che uno dei rapporti informativi su di essa afferma — in un'osservazione formulata dalla ricorrente stessa — che essa aveva svolto nel periodo 1967-1969, un lavoro che richiedeva in prevalenza l'uso dell'inglese.

In diritto

1 Alla luce degli argomenti svolti dalle parti, il giudice, in sede di azione cautelare, dovrà limitarsi ad esaminare i motivi attinenti alla questione del se vi sia urgenza e se l'esecuzione immediata del provvedimento controverso possa produrre conseguenze irrimediabili prima della decisione sul merito.

2 Sotto questo punto di vista, occorre rilevare fin dall'inizio che il trasferimento della ricorrente non ha comportato, per questa, né la perdita del grado, né la diminuzione dello stipendio, e che la richiesta di provvedimenti urgenti, da essa proposta, non si basa su un presunto danno di questo tipo.

3 La ricorrente asserisce invece l'esistenza di un danno irreparabile provocatole dall'impossibilità, foss'anche temporanea, di esercitare la «professione medica». Orbene, è pacifico che la ricorrente ha esercitato presso la Commissione la professione medica — nel senso che essa attribuisce a quest'espressione, cioè, a quanto sembra, nel senso della cura dei malati sotto la propria responsabilità e della visita degli stessi — solamente dopo avervi volontariamente assunto un impiego di carattere amministrativo, come è comprovato dal contratto di assunzione del 22 dicembre 1965 e dal provvedimento di nomina in ruolo del 1° agosto 1968. Nell'ambito dell'azione cautelare, lasciando impregiudicata la successiva decisione nel merito, si può trarre da questi fatti la conclusione che la destinazione a mansioni che non implicano l'esercizio diretto della professione medica non può recare alla signora Turner un danno irreparabile durante il periodo precedente alla decisione sulla controversia fra essa e la Commissione.

4 Il fatto di essere adibita temporaneamente a mansioni paragonabili a quelle che essa stessa aveva a suo tempo chiesto di poter svolgere non costituisce nemmeno una sanzione disciplinare, né reca pregiudizio all'onorabilità della signora Turner; non è stato prodotto alcun elemento di prova a conforto di queste affermazioni.

5 Non sembra che la necessità di utilizzare la lingua inglese per l'espletamento delle sue nuove mansioni possa provocare particolari difficoltà alla signora Turner, giacché essa stessa aveva precisato a suo tempo, in una nota informativa, di essersi servita di questa lingua nell'espletamento di un incarico precedente.

6 Il giudice, in sede di azione cautelare, non può prendere in considerazione alcuno degli altri argomenti svolti i quali riguardano il merito della causa, e deve pertanto constatare l'insussistenza di un danno irreparabile e l'inutilità di eventuali provvedimenti urgenti.

7 La domanda di provvedimenti urgenti va pertanto respinta.

Sulle spese

8 Allo stato degli atti è opportuno riservare la decisione sulle spese.

Per questi motivi,

statuendo in via provvisoria,

IL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

così provvede:

1° **La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.**

2° **Le spese sono riservate.**

Così fatto e deciso a Lussemburgo, il 2 luglio 1980.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente della Seconda Sezione
A. Touffait